



# **PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE**

*(per l'attuazione dell'art. 6 del D.Lgs. 175/2016)*

*(approvato con Delibera dell'Assemblea dei Soci n. 5 del 29 giugno 2022)*

## SOMMARIO

1. PREMESSA.....	3
2. IL TUSP E LE ALTRE DISPOSIZIONI NORMATIVE.....	3
3. DEFINIZIONE DEL RISCHIO AZIENDALE.....	4
4. FINALITA' E STRUTTURA DEL DOCUMENTO.....	5
4.1 DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E GESTIONE DEI RISCHI AZIENDALI.....	5
4.2 INDIVIDUAZIONE DEGLI INDICI/INDICATORI QUANTITATIVI E QUALITATIVI.....	7
4.3 DETERMINAZIONE DELLE SOGLIE DI ALLARME.....	7
4.4 DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E REPORTING.....	8
4.5 PERIODICITA' DELL'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E REPORTING.....	8
5 INDICATORI E INDICI QUANTITATIVI DI DERIVAZIONE CONTABILE.....	9
6 INDICATORI DI TIPO QUALITATIVO.....	11
6.1 AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE E TIPOLOGIE DI RISCHIO SPECIFICHE.....	11
7 CONCLUSIONI.....	12

## **1. PREMESSA**

L' articolo 6, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016 (di seguito "TUSP") fa obbligo alle società a controllo pubblico di predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e di informarne l'Assemblea nell'ambito della relazione sul governo societario predisposta annualmente dall'Organo amministrativo della società, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicata nel registro delle imprese contestualmente al bilancio di esercizio.

Tale disciplina è funzionale a quanto previsto dall'art. 14, comma 2, del TUSP, il quale dispone che, laddove *"emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6 comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento"*.

La mancata adozione di tali provvedimenti costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.

Il presente documento, predisposto da Sistemi Salerno – Holding Reti e Servizi S.p.A. (di seguito HRS), consente:

- al socio, Comune di Salerno, di analizzare e valutare lo stato di salute della società partecipata;
- all'organo amministrativo di assicurare la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali, il rispetto di leggi e regolamenti, nonché dello Statuto sociale e delle procedure interne.

Si fa presente che la predisposizione del Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale rappresenta un adempimento temporalmente antecedente rispetto alle disposizioni contenute nel Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza – Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 che, in conseguenza della proroga prevista all'art. 42 del decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 entrerà in vigore il 15 luglio 2022.

Si specifica, infine, che il presente Programma, unitamente a tutti gli adempimenti di cui al "Disciplinare sul controllo delle società ed organismi controllati", sarà oggetto di specifica procedura al fine di coinvolgere e responsabilizzare tutte le funzioni aziendali coinvolte.

## **2. IL TUSP E LE ALTRE DISPOSIZIONI NORMATIVE**

Le disposizioni contenute negli articoli 6 e 14 del TUSP, riportate nella premessa al presente documento, sono state analizzate anche con riferimento alle altre norme di legge che impongono analoghi obblighi di monitoraggio del rischio di crisi aziendale. Infatti, le informazioni sull'equilibrio economico-finanziario della società e sul relativo prevedibile andamento della gestione devono essere, tra loro, coerenti e devono consentire, complessivamente, un'analisi chiara ed univoca del livello di rischio che caratterizza la realtà societaria.

Innanzitutto, le disposizioni del TUSP si pongono in un rapporto di complementarità con le disposizioni civilistiche. In tal senso, il TUSP ha dato concreto contenuto, con riferimento al profilo della prevenzione della crisi, all'obbligo dell'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2381, commi 3 e 5 c.c., di curare e valutare che gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili delle società siano adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa; obbligo all'interno del quale già si riteneva compreso quello di predisporre assetti organizzativi tali da consentire di monitorare in modo costante l'attività al fine di prevedere e gestire tempestivamente il sopravvenire di un "rischio crisi".

Tale disposizione, pertanto, si aggiunge e completa la disciplina già presente nel codice civile con riferimento all'obbligo per l'organo amministrativo di fornire ulteriori informazioni relativamente ai principali fattori di rischio che caratterizzano le dinamiche aziendali sia in Nota Integrativa sia nella Relazione sulla Gestione in cui sono descritti i principali rischi e incertezze cui la società è esposta (art. 2428, comma 1, c.c.), nonché di redigere il Rendiconto finanziario, documento contabile funzionale all'analisi e al monitoraggio dei flussi di cassa aziendali (art. 2425-ter c.c.).

In linea di continuità e funzionalità reciproca con il TUSP e con la disciplina di diritto comune ad esso previgente, si pone il Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza.

Le due discipline, tuttavia, si distinguono per il fattore temporale in quanto le disposizioni contenute nell'articolo 6 del TUSP rilevano in una fase prodromica, con la finalità di favorire l'emersione di segnali di allerta di una potenziale crisi.

Il menzionato Codice della Crisi interviene, invece, in una fase successiva, quando la crisi è già in atto ovvero risulta molto probabile che possa insorgere.

Tale differenza è di fondamentale importanza in quanto incide direttamente sulla determinazione delle soglie di allarme e di rilevanza degli indici e degli indicatori, sia quantitativi che qualitativi. Dette soglie dovranno, infatti, essere attentamente determinate e costantemente monitorate affinché consentano di intercettare quelle situazioni di difficoltà che, se non venissero tempestivamente e idoneamente affrontate, potrebbero diventare rilevanti in base alle previsioni contenute nello stesso Codice.

### **3. DEFINIZIONE DEL RISCHIO AZIENDALE**

Il rischio di crisi aziendale può essere definito come la probabile manifestazione dello stato di difficoltà di un'impresa, non solo per il profilo economico-finanziario (inteso come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate), ma – più in generale – aziendale.

Il concetto di rischio va, pertanto, declinato, in senso ampio, arrivando ad interessare la struttura e l'organizzazione della realtà aziendale nel complesso, comprendendo anche profili non direttamente desumibili da indici contabili quali, ad esempio, quello normativo, ambientale.

La funzione di prevenzione della crisi, che l'organo amministrativo, come rilevato, è chiamato a svolgere rispetto al sopravvenire di una crisi, è particolarmente significativa per le società a controllo pubblico, la cui attività è spesso incentrata sullo svolgimento di servizi generali e servizi di interesse economico generale ed è generalmente caratterizzata da un rilevante coinvolgimento di risorse pubbliche.

In tale contesto risulta quindi fondamentale implementare un sistema efficiente di risoluzione delle difficoltà che permetta il contenimento delle esternalità negative derivanti da possibili inefficienze gestionali e garantisca il mantenimento della continuità aziendale, a vantaggio sia delle molteplici istanze di tutela che ruotano attorno a tali società che della collettività in generale.

Parte integrante di tale sistema sono anche gli eventuali rilievi sollevati dagli organi di controllo, di cui l'organo amministrativo deve dare evidenza nella relazione sul governo societario, descrivendo, altresì, le eventuali azioni risolutive intraprese.

In base a quanto previsto dal TUSP (art. 6, comma 3) la società ha valutato l'opportunità di integrare gli strumenti di controllo ordinari previsti a norma di legge e di Statuto, con:

- a) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità della società, che collabora con l'organo di controllo statutario (Collegio Sindacale), riscontrando tempestivamente le richieste da questo

- provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;
- b) il Codice Etico avente a oggetto la disciplina dei comportamenti del personale aziendale nei confronti di utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
  - c) il MOG – Modello di Organizzazione e di Gestione ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231

In proposito, la relazione sul governo societario dà atto degli strumenti sopra descritti.

#### **4. FINALITA' E STRUTTURA DEL DOCUMENTO**

Il Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale è funzionale a:

- monitorare costantemente lo stato di salute della società alla luce del principio di continuità aziendale;
- anticipare l'emersione del rischio di crisi attraverso l'individuazione di strumenti in grado di intercettare i segnali premonitori di squilibri economico-finanziari (approccio "Forward looking" o "prospettico") e consentire all'organo gestorio di attivarsi con urgenza prima che la crisi diventi irreversibile (sistema di "early warning", "predittivo").

L'organo amministrativo di HRS attua, pertanto, una specifica e adeguata attività di programmazione che privilegia un sistema di rilevazione basato non solo sull'analisi storica dei dati di bilancio ma anche, in una visione dinamica, su valutazioni prospettive, elaborate sulla base della prevedibile evoluzione della realtà economica di riferimento, considerando anche l'eventualità che si manifestino eventi improvvisi, causa di discontinuità con i passati esercizi.

Il presente documento si articola nelle seguenti sezioni:

- 1) Descrizione del sistema di controllo interno di gestione dei rischi aziendali.
- 2) Individuazione degli indici/indicatori quantitativi e qualitativi.
- 3) Determinazione delle soglie di allarme.
- 4) Descrizione dell'attività di monitoraggio e reporting.

#### **4.1 DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E GESTIONE DEI RISCHI AZIENDALI**

Il Sistema di Controllo Interno (SCI) è l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali rischi e ad assicurare conseguentemente il corretto funzionamento e il buon andamento della società.

Il Sistema di Controllo Interno deve garantire, con un ragionevole margine di sicurezza:

- efficacia ed efficienza dei processi aziendali;
- un adeguato controllo dei rischi;
- l'attendibilità e l'integrità delle informazioni contabili e gestionali;
- conformità a leggi, regolamenti e procedure;
- salvaguardia dei beni aziendali.

In HRS sono operativi i seguenti sistemi di controllo interni:

- **SICUREZZA**

In materia di tutela della salute e sicurezza sul posto di lavoro la Società rispetta la normativa vigente; in particolare attua un costante monitoraggio e aggiornamento, ove necessario, del Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;

- **ORGANIZZAZIONE**

È stato predisposto il modello di controllo interno, ai sensi della Legge 231/2001. Tale decreto legislativo ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità amministrativa (rectius penale) delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni. In particolare, esso ha inserito la responsabilità penale degli enti per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sola unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. I fatti di reato rilevanti sono i reati nei confronti della Pubblica Amministrazione e i reati societari commessi nell'interesse delle società. Il modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 231/2001 ha lo scopo di creare un sistema strutturato e organico di procedure e attività di controllo avente come obiettivo la prevenzione dei reati di cui al citato decreto, mediante l'individuazione delle attività esposte a rischio di reato e la loro conseguente proceduralizzazione.

Il Modello Organizzativo è costantemente monitorato al fine di recepire gli aggiornamenti normativi e organizzativi.

- **TRASPARENZA**

In osservanza della determina ANAC del 17 giugno 2015, è stato individuato il ruolo di Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione.

È stato implementato un sistema di controllo interno mediante audit periodici sugli obblighi di pubblicazione ai sensi della normativa in materia di trasparenza.

- **QUALITÀ**

La società, certificata ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015, è periodicamente sottoposta ad audit interni e a audit da parte dell'Organismo di Certificazione al fine di verificare la conformità alle procedure aziendali.

- **MODELLO GESTIONE PRIVACY**

Il progetto di adeguamento al Regolamento UE n. 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR) in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, è in aggiornamento continuo.

In conformità del Modello aziendale di Gestione Privacy implementato, HRS ha predisposto ed approvato:

- il Regolamento Generale aziendale Privacy;
- il Regolamento Data Breach;
- il Regolamento Esercizio Diritti Interessati;
- il Regolamento Videosorveglianza;

Sono attuati audit interni ed a cura del DPO sulla conformità del modello di gestione privacy alla normativa di riferimento e sulla sua implementazione interna.

Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi aziendali prevede, altresì, un processo di valutazione del rischio adottato dalla società, inteso come l'insieme delle attività finalizzate all'individuazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei rischi aziendali, sia interni che esterni. È effettuata la mappatura delle principali tipologie di rischio cui la società risulta essere maggiormente esposta e selezione degli strumenti di monitoraggio, intesi come l'insieme degli strumenti di indagine, sia quantitativi sia qualitativi, ritenuti più adeguati per la misurazione dei rischi.

La mappatura dei rischi (vedasi par. 6.1), deve rispecchiare quanto emerso dall'attività di monitoraggio periodicamente effettuata.

Annualmente, inoltre, in occasione della redazione del Programma, viene effettuata la verifica dell'efficacia del sistema di monitoraggio, in termini di:

- capacità di rispecchiare in maniera adeguata e attuale i principali rischi cui la società risulta esposta;
- adeguatezza degli indicatori e degli indici predeterminati;
- significatività delle soglie di allarme predefinite.

#### **4.2 INDIVIDUAZIONE DEGLI INDICI/INDICATORI QUANTITATIVI E QUALITATIVI**

Al fine di permettere un'analisi unitaria dello "stato di salute" della società, l'organo amministrativo di HRS utilizza:

**- Indici di bilancio:**

sono costruiti prendendo come base di riferimento i dati contabili contenuti nei bilanci di esercizio, annuali o infrannuali. L'utilizzo degli indici per l'analisi dello stato di salute dell'azienda permette un'analisi accurata, offrendo, però, una visione retrospettiva che potrebbe non rispecchiare adeguatamente l'andamento della società e la sua solvibilità nel futuro prossimo.

**- Indicatori qualitativi:**

sono congegnati sulla base di valutazioni prospettive che riflettono un'attività di programmazione nel medio/lungo periodo, in modo tale che gli stessi assolvano ad una funzione predittiva. Rispetto ai tradizionali indici di bilancio, essi consentono, infatti, un'analisi generale e prospettica necessaria per monitorare l'andamento della gestione e prevenire situazioni di crisi e/o insolvenza anche solo potenziali.

Si rappresenta che HRS, nella scelta degli strumenti di analisi privilegia quelli in grado di misurare con più accuratezza i rischi a cui la società risulta maggiormente esposta, consentendo una valutazione chiara dello stato di salute.

Da ultimo, al fine di garantire la trasparenza e la comprensibilità del Programma, è descritta nel presente documento la modalità di calcolo degli indicatori e degli indici utilizzati, motivando nella Relazione sul governo societario eventuali modifiche apportate agli strumenti di valutazione precedentemente adottati.

#### **4.3 DETERMINAZIONE DELLE SOGLIE DI ALLARME**

Le soglie di allarme rappresentano i valori limite che sono assegnati agli indici e agli indicatori scelti per valutare il livello di rischio aziendale.

Sono determinate nel presente Programma per ognuno degli strumenti adottati e sono stati fissati ad un livello tale da permettere di intercettare situazione di difficoltà, anche solo potenziali, per le quali si reputi necessario un intervento immediato ed efficace da parte dell'organo amministrativo.



Si sottolinea, inoltre, la necessità di un monitoraggio costante delle soglie di allarme per testarne la significatività (intesa come capacità di intercettare situazione di difficoltà aziendali), con la conseguente riparametrazione nel caso in cui le stesse non fossero ritenute più adeguate. In tal caso l'organo amministrativo della società motiva dette riparametrazioni nella Relazione sul governo societario.

#### **4.4 DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E REPORTING**

L'attività di monitoraggio rappresenta il momento in cui, attraverso l'applicazione degli strumenti di indagine definiti nel presente Programma, viene misurato il rischio di crisi aziendale, con il fine di intercettare, con adeguato anticipo e in un'ottica di “*early warning*”, i segnali di difficoltà.

#### **4.5 PERIODICITA' DELL'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E REPORTING**

Si specifica che l'attività di monitoraggio è svolta costantemente dall'internal auditing, attività assegnata al gruppo di lavoro per il controllo analogo, secondo la periodicità di seguito esplicitata e i relativi esiti sono riportati in un'apposita relazione (Relazione sul monitoraggio) che può essere anche parte integrante della Relazione sul governo societario.

Nello specifico, la tempistica di tale monitoraggio coinciderà con le scadenze previste dal “Disciplinare sul controllo delle società ed organismi controllati” che all'art.11 indica le date entro cui gli organismi controllati relazionano sul generale andamento delle società e sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici e gestionali assegnati e degli eventuali scostamenti.

A titolo esemplificativo si riporta un esempio di sviluppo temporale dell'attività di monitoraggio:

- entro il 05/03/202(x) va presentata la relazione relativa al periodo 01 gennaio – 31 dicembre dell'anno (x-1) (dati di preconsuntivo);
- entro il 31/05/202(x) chiusura dell'esercizio sociale al tempo (x-1);
- entro il 30/06/202(x) la relazione relativa al periodo 01 gennaio – 31 maggio dell'anno x;
- entro il 31/10/202(x) la relazione relativa al periodo 01 gennaio – 30 settembre dell'anno x.



## 5 INDICATORI E INDICI QUANTITATIVI DI DERIVAZIONE CONTABILE

Sono stati individuati i seguenti indici di derivazione contabile:

Analisi per indicatori		Modalità di calcolo	Valore soglia
<b>Solidità patrimoniale</b>	È la capacità di sostenere esigenze finanziarie generate dalla gestione corrente, ma soprattutto di fare investimenti duraturi in quanto effettuabili senza ricorrere all'indebitamento verso terzi.	<b>QUOZIENTE PRIMARIO DI STRUTTURA:</b> Indica in che misura l'azienda riesce a finanziare le attività immobilizzate con il capitale proprio ovvero con le fonti apportate dalla proprietà o direttamente prodotte dall'attività dell'impresa. Questo margine permette di dare in prima battuta un'informazione sulla capitalizzazione della società.	Rapporto tra Patrimonio netto ed Immobilizzazioni nette $\geq 0$
		<b>QUOZIENTE SECONDARIO DI STRUTTURA:</b> Questo indice permette di comprendere in maniera precisa quali siano, e se siano sufficienti, le fonti durevoli utilizzate per finanziare l'attivo immobilizzato dell'impresa.	Rapporto tra (Patrimonio netto + Passività consolidate) ed Immobilizzazioni nette $\geq 0$
<b>Solvibilità patrimoniale</b>	È la capacità dell'azienda di pagare i debiti, sia a breve che a medio termine, in considerazione delle sue disponibilità immediate e realizzabili.	<b>QUOZIENTE DI DISPONIBILITA' (CURRENT RATIO):</b> Evidenzia la capacità dell'azienda di far fronte agli impegni a breve attraverso l'utilizzo del capitale circolante.	Rapporto tra Attivo Corrente e Passività Correnti $\geq 0,5$
		<b>QUOZIENTE DI TESORERIA (QUICK RATIO):</b> Indice analogo al precedente con esclusione del magazzino dal numeratore.	Rapporto tra (Liquidità Immediate + Liquidità Differite) e Passività Correnti $\geq 0,5$
		<b>DSCR (Debt Service Coverage Ratio):</b> Esprime la capacità dell'impresa di generare flussi sufficienti per coprire il servizio del debito nelle sue due componenti rappresentate da quota capitale e quota interessi.	Rapporto tra Flusso di cassa operativo generato nel periodo considerato al netto delle tasse e il servizio del debito che viene utilizzato dagli istituti di credito 1
<b>Redditività</b>	Gli indici di redditività misurano la capacità di un'impresa di generare valore e produrre reddito	<b>ROE:</b> Acronimo di Return On Equity, ovvero redditività del <b>capitale proprio aziendale</b> . Indica la redditività del patrimonio netto, ovvero il ritorno economico dell'investimento effettuato dai soci dell'azienda.	Rapporto tra Risultato netto di esercizio e Patrimonio netto Per poter dire se un dato valore di ROE è buono o cattivo bisogna metterlo a confronto con il rendimento di investimenti alternativi a basso rischio (BOT, CCT, depositi bancari, ecc.) Il ROE può essere considerato soddisfacente se è almeno uguale al tasso di rendimento degli investimenti a basso rischio.

Analisi per indicatori		Modalità di calcolo	Valore soglia
	<p><b>ROI:</b> Acronimo di Return On Investment indica la redditività dell'azienda, in rapporto ai mezzi impiegati. Consente di misurare il ritorno finanziario dell'iniziativa che per essere soddisfacente, deve risultare superiore contemporaneamente al tasso di remunerazione atteso dall'azionista ed al costo medio del denaro in prestito.</p>	<p>Rapporto tra Risultato operativo e Totale attivo</p>	<p>1</p>
	<p><b>ROS:</b> Acronimo di Return On Sales misura la redditività delle vendite in termini di gestione caratteristica. Permette di calcolare quanto l'azienda guadagna direttamente dalle vendite. È un indicatore influenzato dal settore in cui opera l'azienda</p>	<p>Rapporto tra Risultato operativo (comprensivo della rivalutazione/svalutazione delle partecipazioni societarie) e Valore della produzione</p>	<p>Un ROS minimo deve essere superiore al peso degli oneri finanziari sul valore della produzione. In altre parole, il reddito operativo deve essere in grado di ripagare almeno gli interessi passivi.</p>

## 6 INDICATORI DI TIPO QUALITATIVO

La valutazione degli aspetti qualitativi, non risultanti dalla contabilità, integra l'analisi per indici sopra riportata e consente di disporre di informazioni aggiuntive sulle tipologie di rischi, che, per loro natura, non possono essere rilevati e misurati con strumenti tradizionali.

Tali fattori sono stati valutati in funzione del tipo di attività svolta dalla società e delle dimensioni della stessa.

Individuate le aree di rischio rilevanti per HRS e i rischi specifici caratterizzanti ciascuna di esse, la società valuta la probabilità di manifestazione del rischio, le possibili conseguenze e individua le strategie di gestione per ciascuna tipologia di rischio.

Di seguito le aree di rischio individuate in HRS e le tipologie di rischio specifiche:

### 6.1 AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE E TIPOLOGIE DI RISCHIO SPECIFICHE

INDICATORI DI TIPO QUALITATIVI		
Area di rischio: RISCHI FINANZIARI	Area di rischio: RISCHI DI CREDITO	Area di rischio: RISCHI OPERATIVI/ DI PROCESSO
Tipologia di rischi	Tipologia di rischi	Tipologia di rischi
<p><b><u>Rischio di liquidità</u></b></p> <p>Rischio che la società non sia in grado di avere a disposizione i fondi necessari per adempiere alle obbligazioni in scadenza.</p>	<p><b><u>Rischio di credito</u></b></p> <p>Rischio derivante dal mancato adempimento delle obbligazioni assunte dalla controparte</p>	<p><b><u>Rischi normativi e regolatori</u></b></p> <p>Rischio che il mancato rispetto delle normative in vigore esponga la Società a contenziosi, sanzioni e danni di immagine ovvero che modifiche di leggi o regolamenti o delle politiche governative influenzino in modo significativo l'attività della società.</p>
<p><b><u>Rischio di tasso di interesse</u></b></p> <p>Rischio derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse soprattutto per quanto concerne la misura degli oneri finanziari relativi all'indebitamento.</p>		<p><b><u>Rischi strategici</u></b></p> <p>Rischio di errata programmazione, pianificazione e ricognizione delle opportunità strategiche (<i>rischio legato alla definizione di obiettivi aziendali inadeguati, non realizzabili, incoerenti che abbiano ripercussioni sulle dinamiche finanziarie/economiche dell'impresa.</i>)</p> <p>Rischio errata gestione degli investimenti e del patrimonio (<i>rischio legato ad un'inefficiente/inefficace gestione del patrimonio aziendale ovvero all'assunzione di decisioni di investimento che determinino una riduzione della redditività aziendale</i>)</p>
		<p><b><u>Rischio impianti</u></b></p> <p>Violazione del rispetto delle leggi e dei regolamenti e procedure vigenti in materia di salute e sicurezza, ambienti di lavoro. sanzioni amministrative o giudiziarie e relativi impatti economico-finanziari e reputazionali.</p>

## 6.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Individuate le aree di rischio rilevanti per la società e i rischi specifici caratterizzanti ciascuna di esse, la società effettua la valutazione del rischio - valuta la probabilità di manifestazione del rischio, le possibili conseguenze - e individua le strategie di gestione per ciascuna tipologia di rischio.

Il criterio di valutazione del rischio (R) adottato è  $R=P \times I$  dove:

**P (probabilità)** è definita come la possibilità che un evento accada. E' stimata con riferimento a classi omogenee di eventi passati o previsioni future di accadimento

**I (impatto)** è definito come l'effetto del verificarsi del rischio.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE PROBABILITA'	
<b>P=1</b>	Improbabile
<b>P=2</b>	Poco probabile
<b>P=3</b>	Probabile
<b>P=4</b>	Altamente probabile

CRITERI PER LA VALUTAZIONE IMPATTO	
<b>I=1</b>	Contenuto
<b>I=2</b>	Significativo
<b>I=3</b>	Rilevante
<b>I=4</b>	Catastrofico

Altamente Probabile (4)	4	8	12	16
Probabile (3)	3	6	9	12
Poco probabile (2)	2	4	6	8
Improbabile (1)	1	2	3	4
	Contenuto (1)	Significativo (2)	Rilevante (3)	Catastrofico (4)

### IMPATTO

Il livello di rischio è successivamente così valutato:

- $1 \leq R \leq 2$  Rischio **basso**
- $3 \leq R \leq 6$  Rischio **medio-basso**
- $8 \leq R \leq 9$  Rischio **medio-alto**
- $12 \leq R \leq 16$  Rischio **alto**

La valutazione del rischio "ALTO" costituisce "valore soglia" per gli indicatori di tipo quantitativo.

## 7 CONCLUSIONI

L'organo di controllo vigila sull'osservanza di quanto prescritto dalle leggi, anche ai fini dell'individuazione di situazioni che qualificano una "soglia di allarme".

Ove si verifichi una situazione di soglia di allarme l'organo amministrativo, convoca senza indugio una assemblea per approfondire il tema e verificare se si rientri o meno in una situazione di crisi ai sensi dell'art. 14, c. 2.